

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 24
SEDUTA DEL 30/07/2015

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 09:00, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

CIUMEI ANDREA	Sindaco	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente
MARZOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
MAGRONE CARLO	Consigliere	Presente
DI PIRRO PAOLO	Consigliere	Presente
GENTILI FRANCESCO ANDREA	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 7,
Consiglieri presenti: n. 7,

Consiglieri in carica: n. 6 oltre il Sindaco,
Consiglieri assenti: n. 0.

Partecipa il dottor Michele PINZUTI - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono specifiche norme disciplinanti la tassa sui rifiuti - TARI;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/08/2014;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che ha differito il termine di cui sopra al 31 maggio 2015;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Rilevato, pertanto, che, in base alla sopra citata disposizione normativa, il *“piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* costituisce atto propedeutico ed imprescindibile per la determinazione e l'approvazione delle tariffe della TARI;

Preso atto che l'Ufficio Tributi, non essendo pervenuto spontaneamente dal gestore del servizio dei rifiuti (ESA S.P.A) il piano finanziario per l'anno 2015, ha provveduto ad inoltrare formale richiesta, a mezzo nota prot. 1716 del 2 marzo 2015, assegnando ad ESA S.p.A. il termine perentorio del 16 marzo 2015 per la presentazione al Comune di detto piano finanziario;

Rilevato che, a seguito di ripetuti solleciti, ESA S.p.A. ha inoltrato il piano finanziario soltanto in data 11 maggio 2015, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 12 maggio 2015 al n. 3669;

Dato atto che, a seguito della ricezione del piano finanziario, l'Ufficio comunale competente ha avviato le attività procedurali volte alla redazione del piano finanziario finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI 2015;

Ritenuto necessario, pertanto, in considerazione della tardiva ricezione del piano finanziario e dei tempi necessari all'esecuzione delle attività sopra descritte, procedere ad uno slittamento delle scadenze di pagamento della TARI previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

Preso atto che l'art. 26, comma 3, del sopra-citato Regolamento prevede che *“il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, o in un'unica soluzione entro il mese di maggio”*;

Ritenuto congruo posticipare, per il corrente anno 2015, al 30 settembre e al 31 dicembre 2015 le scadenze per il pagamento della TARI anno 2015 e, pertanto, inserire all'art. 26, comma 4, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, dopo il primo periodo, il seguente: *“Per l'anno 2015 il tributo è riscosso in due rate scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre 2015, o in un'unica soluzione entro il mese di settembre”*;

Preso atto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo

n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Preso atto, al riguardo, che:

- con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle predette disposizioni;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni;

- detta pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale, previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Dirigenti/Responsabili ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da ultimo sostituito dall'art. 3 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Esaurita la fase di discussione, il Sindaco mette a votazione il presente punto all'ordine del giorno, che viene approvato all'unanimità;

DELIBERA

- 1) - di approvare, per le motivazioni in premessa delineate che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente deliberato, la modifica dell'art. 26, comma 4, del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – inserendo, dopo il primo periodo, il seguente: *“Per l'anno 2015 il tributo è riscosso in due rate scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre 2015, o in un'unica soluzione entro il mese di settembre”*;
- 2) - di approvare il testo regolamentare, modificato come disposto dal precedente punto 1), composto da n. 36 articoli, così come allegato alla presente deliberazione, dando atto che il medesimo entra in vigore il 1° gennaio 2015;
- 3) - di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, all'Area Contabile, Unità Operativa Tributi e Sistemi informativi per i provvedimenti di

competenza e quelli di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione unitamente all'esemplare in copia del Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Ciumei

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Michele PINZUTI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per 15 giorni consecutivi dal (art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000) e, contestualmente, è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T. U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal aled è divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Michele Pinzuti

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Michele PINZUTI